

Forvis Mazars Insight

Maggio 2026

Sommario

Editoriale	3
IFRS Highlights	4
L'IASB approva quattro decisioni relative all'IFRS 18.....	4
Classificazione di una differenza di cambio derivante da una passività (o attività) monetaria infragruppo	4
Valutazione dell'esistenza di una "attività operativa principale specifica" ai fini del bilancio separato di una capogruppo.....	4
Ambito di applicazione dell'obbligo di indicare le spese per natura	5
Classificazione degli utili e delle perdite su un derivato utilizzato per la gestione di un'esposizione in valuta estera.....	5
Decisione dell'agenda dell'IFRS IC: contabilizzazione di un accordo di acquisto di energia relativo a batterie	5
Post-implementation review dell'IFRS 16: lo IASB prosegue le deliberazioni	6
Progetto sul rendiconto finanziario.....	6
Finalità della detenzione di equivalenti di cassa	6
Scadenza a tre mesi.....	6
Progetto sulla valutazione al costo ammortizzato.....	7
Pubblicato il Manuale del processo decisionale aggiornato	7
L'ISSB concorda sulla via da seguire proposta per le informazioni relative alla natura	7
European Highlights.....	8
L'EFRAG presenta alla CE il suo programma di lavoro 2026 sulla rendicontazione di sostenibilità	8
Pubblicazioni.....	9
Forvis Mazars pubblica una guida sull'IFRS 19 <i>Controllate non soggette a rendicontazione pubblica: Informazioni integrative</i>	9
Norme e principi contabili italiani.....	9
Fondo di smantellamento e ripristino: OIC pubblica la risposta di chiarimento definitiva	9
Trattamento contabile	9
Quesito 1: attualizzazione	10
Quesito 2: elementi di stima	10
Quesito 3: immobilizzazioni immateriali	10
Quesito 4: stima vita utile dei cespiti di proprietà	10
Quesito 5: rilevazioni di fondi non attendibilmente stimabili in esercizi precedenti.....	11
Informativa in nota integrativa	11
OIC 10: l'OIC avvia la consultazione sulle modifiche al rendiconto finanziario	11
Contatti.....	13

Editoriale

Questo mese, lo IASB e l'IFRS IC hanno proseguito il loro lavoro a sostegno dell'implementazione dell'IFRS 18 a partire dal 2027, approvando quattro nuove decisioni relative all'agenda, tra cui una decisione molto attesa sulla presentazione delle differenze di cambio derivanti da una passività (o attività) monetaria infragruppo.

Nel frattempo, il lavoro sulla rendicontazione di sostenibilità prosegue a ritmo serrato, con nuove iniziative da parte dell'ISSB e dell'EFRAG. In particolare, l'ISSB ha concordato una proposta di percorso da seguire per le informazioni relative alla natura.

In ambito italiano, l'OIC ha pubblicato la risposta alla richiesta di chiarimento sul trattamento contabile del fondo di smantellamento e ripristino, a seguito della bozza di risposta pubblicata in consultazione il 24 marzo 2026. Inoltre, in data 20 maggio 2026 l'OIC ha pubblicato in consultazione una proposta di aggiornamento del principio contabile OIC 10 Rendiconto finanziario: l'intervento si propone di favorire una più corretta e uniforme redazione del rendiconto finanziario.

IFRS Highlights

L'IASB approva quattro decisioni relative all'IFRS 18

Nella riunione di aprile 2026, l'*International Accounting Standards Board* (IASB) ha approvato quattro decisioni relative all'agenda dell'*IFRS Interpretations Committee* (IFRS IC) riguardanti l'IFRS 18 *Presentazione e informativa di bilancio*. In ciascun caso, l'IFRS IC aveva deciso che non era necessario alcun lavoro di definizione di principi contabili.

Nei prossimi mesi, lo IASB dovrà molto probabilmente prendere ulteriori decisioni in merito all'IFRS 18, poiché attualmente diverse proposte sono sottoposte all'esame dell'IFRS IC.

Classificazione di una differenza di cambio derivante da una passività (o attività) monetaria infragruppo

La richiesta riguardava la classificazione di una differenza di cambio derivante da una passività (o attività) monetaria infragruppo, quando i ricavi o i costi che hanno dato origine a tale differenza sono stati eliminati in sede di consolidamento.

L'IFRS IC ha ritenuto che fossero possibili due approcci:

- classificare la differenza nella categoria operativa come categoria predefinita; oppure
- classificare la differenza nella categoria in cui sarebbero stati classificati i ricavi e i costi relativi alla passività (o attività) monetaria infragruppo se non fossero stati eliminati in sede di consolidamento oppure, qualora tale analisi comportasse costi o sforzi eccessivi, nella categoria operativa.

Pertanto, un'entità dovrebbe definire un principio contabile, selezionando uno di questi approcci, e applicarlo in modo coerente.

Valutazione dell'esistenza di una "attività operativa principale specifica" ai fini del bilancio separato di una capogruppo

La richiesta riguardava le modalità per determinare se una capogruppo la cui unica attività consiste nel detenere partecipazioni in controllate (ma che non è un'entità di investimento come definita nell'IFRS 10 *Bilancio consolidato*) abbia una «attività operativa principale specifica» come definita nell'IFRS 18 ai fini del proprio bilancio separato. L'entità rileva tali partecipazioni al costo nel proprio bilancio separato.

I lettori e le lettrici ricorderanno che per «attività principale specifica» si intende la concessione di finanziamenti ai clienti o l'investimento in particolari tipi di attività. Le entità che esercitano un'«attività principale specifica» devono classificare alcune voci di ricavi e costi nella categoria operativa, che altrimenti sarebbero state classificate nelle categorie di investimento o di finanziamento.

L'IFRS IC ha sottolineato che la valutazione del fatto che un'entità abbia una "attività operativa principale specifica" deve basarsi sui fatti e sulle circostanze del caso specifico e può differire tra il bilancio separato e quello consolidato.

L'assenza di qualsiasi altra attività sostanziale è stata ritenuta sufficiente per concludere che l'investimento in controllate non consolidate costituisce una "attività operativa principale specifica" ai fini del bilancio separato dell'entità. Ciò vale anche se mancano gli indicatori esemplificativi forniti dall'IFRS 18, quali i totali parziali di performance o l'informativa di settore riferita specificamente all'attività di detenzione di partecipazioni in controllate.

Pertanto, l'entità deve classificare i ricavi e i costi relativi a tali partecipazioni nella categoria operativa nel proprio bilancio separato.

Ambito di applicazione dell'obbligo di indicare le spese per natura

A seguito di una richiesta relativa all'ambito di applicazione dell'obbligo di indicare le spese per natura, l'IFRS IC ha chiarito che non vi sono eccezioni a tale obbligo. Esso si applica ogni volta che un'entità presenta una voce di spesa per funzione nella categoria operativa del conto economico, comprese le spese che devono essere presentate nel conto economico ai sensi dell'IFRS 9 *Strumenti finanziari* o dell'IFRS 17 *Contratti assicurativi*.

Si applica anche agli importi rilevati come parte delle attività. In questo caso, l'entità fornisce una spiegazione qualitativa, identificando le attività coinvolte.

Classificazione degli utili e delle perdite su un derivato utilizzato per la gestione di un'esposizione in valuta estera

L'IFRS IC ha esaminato una richiesta relativa alla classificazione di utili e perdite su un derivato esterno utilizzato per gestire un'esposizione in valuta estera identificata, senza applicare la contabilizzazione delle operazioni di copertura come previsto dall'IFRS 9.

Nel caso in esame, un derivato esterno è utilizzato, in linea con la politica di gestione del rischio del gruppo, per gestire il rischio di cambio relativo all'esposizione netta, piuttosto che al gruppo di esposizioni lorde che compongono l'esposizione netta.

Se il derivato è utilizzato per gestire un rischio relativo a una singola categoria del conto economico – in questo caso la categoria di finanziamento – può essere classificato in tale categoria senza richiedere il ricalcolo degli utili o delle perdite e senza costi o sforzi indebiti. Di conseguenza, gli utili o le perdite sul derivato esterno devono essere classificati nella stessa categoria.

Decisione dell'agenda dell'IFRS IC: contabilizzazione di un accordo di acquisto di energia relativo a batterie



Nella richiesta presentata, un proprietario di una batteria e un rivenditore di energia elettrica stipulano un accordo di acquisto di energia da una batteria, che prevede che il proprietario della batteria sia contrattualmente tenuto a gestirla in linea con le istruzioni del rivenditore di energia elettrica, che coprono il 100% della capacità della batteria. Le istruzioni del rivenditore specificano in genere se e quando il proprietario della batteria può caricare e scaricare la batteria, per l'intero periodo di utilizzo.

In un mercato dell'energia elettrica di tipo «*gross pool*», le transazioni devono essere effettuate tra un unico partecipante registrato e il gestore del mercato. In questa situazione, le transazioni relative all'accordo di acquisto si svolgono come segue:

- il fornitore di energia elettrica paga al proprietario un importo fisso per il diritto di utilizzare la batteria, calcolato in base alla capacità della batteria e alla durata del contratto, piuttosto che all'utilizzo effettivo della batteria;
- il proprietario gestisce la batteria in linea con le istruzioni del rivenditore, acquistando e vendendo energia elettrica sul mercato al prezzo spot;
- tutti i flussi di cassa derivanti da queste operazioni vengono trasferiti al (o ricevuti dal) rivenditore di energia elettrica;

- le due parti regolano periodicamente le transazioni, al netto in contanti.

In questo contesto, l'IFRS IC ha osservato che:

- i benefici economici derivanti dall'uso della batteria derivano dalla sua capacità di stoccaggio. La batteria viene utilizzata per immagazzinare e rilasciare energia elettrica, non per produrla;
- l'accordo di acquisto garantisce al rivenditore di energia elettrica i benefici economici derivanti dallo stoccaggio, in quanto ha il diritto esclusivo di:
 - di utilizzare l'intera capacità della batteria per tutto il periodo di utilizzo; e
 - di indicare al proprietario della batteria se, quando e in che misura caricare o scaricare la batteria.

L'IFRS IC ha concluso che il fornitore di energia elettrica ha il diritto di ottenere sostanzialmente tutti i benefici economici derivanti dall'uso della batteria per l'intero periodo di utilizzo, in conformità al paragrafo B9(a) dell'IFRS 16 *Leasing*.

L'*Interpretations Committee* ha dichiarato di non aver analizzato se il rivenditore di energia elettrica avesse il diritto di dirigere l'uso dell'attività, come richiesto dal paragrafo B9(b) dell'IFRS 16, poiché ciò era già presupposto nel caso di studio.

Post-implementation review dell'IFRS 16: lo IASB prosegue le deliberazioni

Nella riunione di aprile, lo IASB ha continuato a esaminare i feedback degli stakeholder ricevuti nell'ambito della revisione post-implementazione (PiR) dell'IFRS 16 *Leasing*. Ha esaminato in particolare i commenti relativi all'utilità delle informazioni sui flussi di cassa relativi ai leasing.

Al termine della riunione, lo IASB ha deciso in via provvisoria di non intraprendere alcuna azione in questo ambito nella revisione post-implementazione dell'IFRS 16, e di incorporare invece tali questioni nel proprio progetto relativo al rendiconto finanziario.

In questo contesto, potrebbe prendere in considerazione la possibilità di richiedere ai locatari di indicare le varie componenti del deflusso di cassa totale per i contratti di locazione, insieme alle voci del rendiconto finanziario in cui tali componenti sono presentate.

Progetto sul rendiconto finanziario

Facendo seguito alle discussioni precedenti (si veda il Forvis Mazars Insight del mese di ottobre 2025), lo IASB, durante la riunione di aprile, ha valutato come migliorare la coerenza con cui le entità applicano la definizione di mezzi equivalenti.

Finalità della detenzione di equivalenti di cassa

Il paragrafo 6 dello IAS 7 *Rendiconto finanziario* fornisce una definizione di equivalenti di cassa, mentre il paragrafo 7 dello IAS 7 afferma che gli equivalenti di cassa sono detenuti allo scopo di far fronte a impegni di cassa a breve termine, piuttosto che per investimenti o altri scopi.

Lo IASB ha deciso in via provvisoria di incorporare la formulazione relativa allo scopo della detenzione degli equivalenti di cassa nella definizione di cui al paragrafo 6.

Scadenza a tre mesi

Il paragrafo 7 dello IAS 7 fissa una soglia di scadenza di tre mesi dalla data di acquisizione ("Pertanto, un investimento si qualifica normalmente come equivalente di cassa solo quando ha una scadenza breve, ad esempio di tre mesi o meno dalla data di acquisizione."). Lo IASB non ha ancora preso alcuna decisione su possibili chiarimenti e intende valutare varie soluzioni.

Progetto sulla valutazione al costo ammortizzato

Facendo seguito alle discussioni precedenti (si veda il Forvis Mazars Insight del mese di ottobre 2025), lo IASB, durante la riunione di aprile, ha riesaminato i requisiti per la contabilizzazione delle variazioni successive del tasso di interesse effettivo (EIR).

L'obiettivo è chiarire l'ambito di applicazione dei paragrafi B5.4.5 e B5.4.6 dell'IFRS 9, in risposta al feedback degli stakeholder. I lettori ricorderanno che l'applicazione del paragrafo B5.4.5 porta generalmente a una rivalutazione dell'EIR senza modificare il valore contabile dello strumento, mentre il paragrafo B5.4.6 comporta una variazione di tale importo a conto economico e lascia invariato l'EIR (l'approccio "catch-up").

Lo IASB ha deciso in via provvisoria di modificare il paragrafo B5.4.5 dell'IFRS 9 in modo che si riferisca alle variazioni dei tassi di interesse contrattuali che tengono conto del valore temporale del denaro o del rischio di credito dello strumento.

Lo staff dello IASB ritiene che tale modifica comporterebbe i seguenti benefici:

- allineare l'impatto sul conto economico e l'impatto sui flussi di cassa derivanti da variazioni nelle stime legate a elementi significativi di un prestito, ovvero il rischio di tasso di interesse e il rischio di credito;
- confermare che una variazione di una stima derivante direttamente da una variazione del rischio di credito del debitore rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo B5.4.5, che attualmente costituisce la principale fonte di incertezza e di divergenze nella prassi;
- eliminare il concetto di tassi di mercato dai criteri stabiliti nel paragrafo B5.4.5, che era soggetto a interpretazione.

Pubblicato il Manuale del processo decisionale aggiornato

Il 30 aprile, i *Trustees* della Fondazione IFRS hanno pubblicato il [Manuale del processo decisionale](#) aggiornato, che definisce i principi e le procedure da seguire nello sviluppo, nel mantenimento e nel supporto all'applicazione dei principi contabili pubblicati dallo IASB e dall'ISSB (*International Sustainability Standards Board*).

Un aggiornamento era necessario a seguito della creazione dell'ISSB. Il Manuale aggiornato afferma che lo IASB e l'ISSB seguono lo stesso processo rigoroso, inclusivo e trasparente per lo sviluppo dei principi non apportando alcuna modifica fondamentale a tale processo.

Il Manuale sul processo decisionale (*Due Process Handbook*) copre anche il processo di miglioramento dei principi del *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB), di cui le entità devono tenere conto nell'applicazione dei principi dell'ISSB.

L'ISSB concorda sulla via da seguire proposta per le informazioni relative alla natura

Il 22 aprile 2026, l'*International Sustainability Standards Board* (ISSB) ha annunciato di aver concordato di presentare le proprie proposte relative ai requisiti di rendicontazione in materia di natura sotto forma di una Dichiarazione di Prassi IFRS. Ciò andrebbe a integrare i requisiti contenuti nell'IFRS S1 *Requisiti generali per l'informativa finanziaria relativa alla sostenibilità* e nell'IFRS S2 *Informativa relativa al clima*, senza modificare i requisiti contenuti negli standard.

La Dichiarazione operativa spiegherebbe come fornire informazioni in presenza di rischi rilevanti legati alla natura, senza richiedere alle giurisdizioni che adottano gli standard dell'ISSB di adottare o avallare standard aggiuntivi.


Questo approccio è notevolmente diverso da quello adottato per il clima, che ha un proprio standard. Tuttavia, come osserva l'ISSB, esso avrà il potenziale di ridurre ulteriori complicazioni nell'adozione per i paesi attualmente impegnati nel processo di implementazione degli standard dell'ISSB.

L'ISSB prevede di pubblicare una bozza di esposizione della sua Dichiarazione pratica ad ottobre, consentendo di fornire un feedback sui requisiti proposti, anche per quanto riguarda l'opportunità che la Dichiarazione pratica rappresenti la forma corretta di definizione degli standard per tali informazioni.

Il comunicato stampa e i materiali correlati dell'ISSB sono disponibili [qui](#).

European Highlights

L'EFRAG presenta alla CE il suo programma di lavoro 2026 sulla rendicontazione di sostenibilità



Il 24 aprile 2026, l'EFRAG ha presentato alla Commissione europea (CE) la sua proposta di programma di lavoro 2026 sulla rendicontazione di sostenibilità. La CE, in conformità con la *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD), deve ora consultare gli esperti degli Stati membri e del Parlamento europeo per dare l'approvazione definitiva a questo programma di lavoro.

La proposta dell'EFRAG include le seguenti modifiche rispetto al progetto di documento discusso dall'SRB il 25 marzo (si veda il Forvis Mazars Insight del mese di aprile 2026):

- fissare a 100 giorni la durata della consultazione pubblica sulla bozza di parere tecnico relativo allo standard di rendicontazione di sostenibilità applicabile alle società/gruppi non UE («N-ESRS») (il cui avvio è previsto per metà luglio 2026);
- fissare a dicembre 2026 il termine per lo sviluppo di una bozza di tassonomia XBRL relativa agli standard ESRS rivisti;
- definizione delle procedure che l'EFRAG dovrà seguire per consultare gli *stakeholders* nell'ambito delle consultazioni pubbliche su:
 - i tre progetti di standard GRI (*Global Reporting Initiative*) sull'inquinamento, che riguardano l'inquinamento atmosferico, l'inquinamento del suolo e gli incidenti gravi (periodo di consultazione: 30 marzo – 8 giugno 2026)¹; e
 - il libro bianco del *GHG Protocol* intitolato «*Action and Market Instruments*» (periodo di consultazione: dal 31 marzo al 31 maggio 2026)².

Si ricorda che non verrà avviata alcuna consultazione dell'EFRAG fino a quando la CE non avrà adottato gli Atti Delegati relativi agli standard ESRS rivisti e allo standard di rendicontazione volontaria.

Il presente progetto di programma di lavoro dell'EFRAG per il 2026, insieme al comunicato stampa di accompagnamento, è disponibile [qui](#).

¹ Si veda il comunicato stampa del GRI disponibile [qui](#). L'EFRAG ha successivamente avviato una consultazione pubblica della durata di 30 giorni, dal 21 aprile al 21 maggio, sulla [bozza](#) della propria [lettera di osservazioni](#) che sarà presentata al GRI all'inizio di giugno 2026.

² Vedi il comunicato stampa del GHG Protocol disponibile [qui](#). L'EFRAG ha inoltre avviato una consultazione pubblica di 30 giorni, dal 16 aprile al 16 maggio, sulla [bozza della](#) sua [lettera di commento](#) che sarà presentata al GHG Protocol entro la fine di maggio 2026.

Pubblicazioni

Forvis Mazars pubblica una guida sull'IFRS 19 *Controllate non soggette a rendicontazione pubblica: Informazioni integrative*

L'IFRS 19 introduce un nuovo quadro di informativa ridotta per le controllate ammissibili, offrendo un significativo alleggerimento senza compromettere la conformità ai principi contabili IFRS.

Questo pratico articolo in formato Domande e Risposte illustra i requisiti chiave dell'IFRS 19, tra cui l'idoneità, l'ambito di applicazione, la data di entrata in vigore, l'interazione con l'IFRS 18 e le aree in cui l'alleggerimento degli obblighi di informativa è più significativo.

Pensato per i redattori, i team finanziari dei gruppi e i consulenti, l'articolo evidenzia dove è possibile ridurre i costi e la complessità pur continuando a soddisfare le esigenze informative degli utenti dei bilanci.

Questa guida è disponibile [qui](#).

Norme e principi contabili italiani

Fondo di smantellamento e ripristino: OIC pubblica la risposta di chiarimento definitiva

In data 28 maggio 2026, l'OIC ha pubblicato la risposta alla richiesta di chiarimento sul trattamento contabile del fondo di smantellamento e ripristino, a seguito della bozza di risposta pubblicata in consultazione il 24 marzo 2026.

La risposta, che ha l'obiettivo specifico di chiarire come contabilizzare i costi sostenuti per il ripristino dei siti, conferma l'impostazione già delineata nella fase di consultazione e interessa i seguenti quesiti:

- quesito 1: la possibilità di valorizzare il fondo sulla base dei costi che si sosterebbero se l'intervento di smantellamento e ripristino avvenisse alla data di bilancio, senza stimare l'esborso futuro e procedere all'attualizzazione;
- quesito 2: l'utilizzo di parametri esterni pertinenti (ad esempio, costi medi sostenuti da società simili in passato) per valorizzare il fondo per smantellamento o ripristino;
- quesito 3: la possibilità di imputare l'onere ad incremento del valore del cespite, se di proprietà dell'impresa, o alle immobilizzazioni immateriali, se detenuti a diverso titolo (ad esempio, nel caso di affitto, usufrutto ecc.) della stazione di servizio, in contropartita del fondo per smantellamento e ripristino;
- quesito 4: la determinazione della vita utile del cespite, ove di proprietà, considerando che l'attività è subordinata ad una concessione rinnovabile;
- quesito 5: la rilevazione del fondo per smantellamento o ripristino qualora non sia stato contabilizzato negli esercizi pregressi alcun accantonamento, stante la difficoltà di effettuare una stima attendibile dell'esborso finale.

Trattamento contabile

L'OIC 31 *Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto* disciplina la contabilizzazione del fondo per smantellamento e/o ripristino. Nello specifico l'OIC 31, al par.19A, prevede che il fondo per smantellamento e/o ripristino è rilevato in contropartita del cespite sul quale insiste l'obbligazione, al momento in cui tale obbligazione è assunta. Diversamente, gli oneri relativi alla bonifica del sottosuolo, eventualmente contaminato durante il periodo di operatività della stazione di servizio, sono imputati a conto economico al momento in cui il danno si verifica, in

linea con quanto previsto per il fondo di recupero ambientale disciplinato dai paragrafi 47-56 degli esempi illustrativi dell'OIC 31.

Quesito 1: attualizzazione

L'OIC precisa che il fondo deve essere determinato sulla base dell'ammontare stimato dell'esborso al momento del regolamento dell'obbligazione, in conformità al par. 26 dell'OIC 31. Pertanto, ai sensi del par. 34 dell'OIC 31, se si tiene conto dell'attualizzazione il fondo sarà pari al valore attuale della passività prevista al momento dell'esborso. Dal momento di iscrizione iniziale, ulteriori incrementi del fondo connessi al trascorrere del tempo sono rilevati nella classe C del conto economico alla voce *17ter) effetti di attualizzazione dei fondi oneri*.

Quesito 2: elementi di stima

Il par. 35 dell'OIC 31 individua gli elementi rilevanti ai fini della di stima del fondo, tra cui:

- conseguire specifiche conoscenze della situazione di rischio e incertezza in essere;
- elaborare statistiche relative ad operazioni similari e serie storiche di accadimento riferite a fattispecie analoghe;
- acquisire il supporto di pareri di consulenti esterni (ad esempio, pareri legali per una stima dell'esito della causa in situazioni di contenzioso in corso);
- disporre di tutti quegli altri elementi pertinenti che consentono di effettuare una stima ragionevolmente attendibile.

In assenza di pareri di consulenti esterni, serie storiche e statistiche, è ammesso il ricorso a parametri esterni, purché limitati ai soli costi di smantellamento e ripristino del sito, escludendo eventuali costi di bonifica. Resta fermo che la metodologia utilizzata per la stima del fondo deve rispettare i postulati di bilancio, nello specifico i requisiti di imparzialità, oggettività e verificabilità, ai sensi del paragrafo 36 dell'OIC 31, e che le stime devono essere aggiornate periodicamente qualora elementi nuovi lo richiedano.

Quesito 3: immobilizzazioni immateriali

Il trattamento contabile dipende dalla titolarità del bene. Nello specifico:

- se i costi di smantellamento e ripristino sono relativi ad un bene di proprietà iscritto in bilancio, il fondo di smantellamento/ripristino è rilevato in contropartita del cespite cui si riferisce l'obbligazione di smantellamento e/o ripristino del sito, ai sensi del par.19A dell'OIC 31;
- se i costi di smantellamento e ripristino sono relativi ad un bene non iscritto in bilancio, come nel caso di beni in concessione, in affitto o in usufrutto, si applica il par.19B dell'OIC 31: il fondo di smantellamento/ripristino è rilevato in contropartita di un'attività iscritta tra le "Altre immobilizzazioni immateriali" ai sensi dell'OIC 24 *Immobilizzazioni immateriali*. L'ammortamento dell'attività immateriale avviene nel periodo minore tra quello di utilità futura del cespite sul quale insiste l'obbligazione e la durata residua della concessione, dell'affitto o dell'usufrutto, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore.

Quesito 4: stima vita utile dei cespiti di proprietà

L'OIC 16 *Immobilizzazioni materiali* al par. 8 precisa che la vita utile è "il periodo di tempo durante il quale l'impresa prevede di poter utilizzare l'immobilizzazione". Il paragrafo 69 dell'OIC 16 prevede che se l'immobilizzazione materiale comprende componenti, pertinenze o accessori, con vite utili di durata diversa dal cespite principale, l'ammortamento dei componenti sopra indicati si calcola separatamente dal cespite principale, a meno che ciò non sia praticabile o significativo.

Pertanto, se i costi di ripristino di un sito sono imputati ad un terreno di proprietà non ammortizzato, questi sono ammortizzati lungo la loro vita utile, ossia nel periodo di tempo entro il quale si prevede di dover effettuare il ripristino.

Quesito 5: rilevazioni di fondi non attendibilmente stimabili in esercizi precedenti

L'OIC 31, al par. 27, disciplina che un fondo per rischi e oneri non può iscriversi per “..d) rilevare passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario. Conseguentemente, la relativa perdita, ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima attendibile, neanche di un importo minimo o di un intervallo di valori..”.

Nel caso in cui non sia stato possibile stimare attendibilmente il fondo smantellamento e/o ripristino negli esercizi precedenti, l'iscrizione iniziale di un fondo smantellamento e/o ripristino è considerata un cambiamento di stima contabile. Ai sensi del paragrafo 19A dell'OIC 31: “Gli aggiornamenti di stima dei costi di smantellamento e/o ripristino sono portati ad incremento o decremento del cespite a cui si riferiscono. Eventuali aggiornamenti di stima del fondo, sia positivi che negativi, relativi al trascorrere del tempo di cui al paragrafo 34 del presente principio ovvero all'adeguamento del tasso di attualizzazione, sono imputati all'interno della classe C di conto economico, nella voce 17ter) effetti di attualizzazione dei fondi oneri.”

Informativa in nota integrativa

Ai sensi del par. 49 dell'OIC 31, è richiesta un'informativa sui criteri di valutazione adottati nella valutazione della voce di bilancio.

OIC 10: l'OIC avvia la consultazione sulle modifiche al rendiconto finanziario

In data 20 maggio 2026 l'OIC ha pubblicato in consultazione una proposta di aggiornamento del principio contabile OIC 10 *Rendiconto finanziario*. Le modifiche proposte derivano da una *Post Implementation Review* (PIR) condotta dall'OIC con il supporto del mondo accademico e mediante un'analisi empirica su un campione statisticamente significativo di 1.030 rendiconti finanziari. L'intervento si propone di favorire una più corretta e uniforme redazione del rendiconto finanziario.

La fase di consultazione rimarrà aperta fino al 31 luglio 2026.

Le principali proposte di modifica sulle quali l'OIC richiede osservazioni ai partecipanti alla consultazione riguardano le seguenti tematiche:

- **Metodo indiretto: individuazione di un unico punto di partenza**

L'OIC propone che, nel caso di adozione del metodo indiretto di determinazione dei flussi finanziari dell'area operativa, il rendiconto finanziario assuma come unico punto di partenza l'utile (o la perdita) ante imposte, eliminando la possibilità di partire dall'utile (o la perdita) d'esercizio. Questa proposta consente di semplificare il processo di redazione, eliminando un passaggio intermedio non necessario.

- **Classificazione di interessi e dividendi**

L'OIC propone di classificare gli interessi incassati e pagati e i dividendi incassati in funzione della natura dell'operazione sottostante. Nello specifico, i dividendi e gli interessi incassati verrebbero classificati nell'area delle attività di investimento, mentre gli interessi pagati andrebbero classificati nell'area delle attività di finanziamento.

- **Factoring e reverse factoring**

L'OIC propone di mantenere coerenza tra i criteri classificatori adottati nello stato patrimoniale e la classificazione dei flussi finanziari derivanti da operazioni di *factoring* e *reverse factoring* nel rendiconto finanziario (metodo indiretto). A tal fine, viene introdotto l'esempio illustrativo n.2 per supportare la corretta classificazione delle operazioni.

- **Informativa sulle voci residuali**

L'OIC propone di richiedere un'informativa più analitica sulle voci residuali rilevanti (ad esempio "altri elementi non monetari"), al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità del prospetto.

- **Schema di riferimento**

Il paragrafo 60 presenta lo schema di rendiconto finanziario, rispetto al quale è ammessa l'aggregazione delle voci previste ovvero l'inclusione di ulteriori voci, nel rispetto di quanto stabilito ai paragrafi 21-23.

Contatti

Silvia Carrara, Partner

silvia.carrara@forvismazars.com

Laura Verrascina, CSRD Task Force Leader

laura.verrascina@forvismazars.com

Forvis Mazars Insight è pubblicata da Forvis Mazars. Lo scopo di questa pubblicazione è quello di tenere informati i lettori e le lettrici sugli sviluppi del reporting finanziario e di sostenibilità. Forvis Mazars Insight non può in nessun caso essere associato, in tutto o in parte, a un parere emesso da Forvis Mazars. Nonostante la meticolosa cura posta nella preparazione di questa pubblicazione, Forvis Mazars non può essere ritenuta responsabile per eventuali errori od omissioni in essa contenuti.

La stesura del presente numero è stata completata il 9 giugno 2026.

Forvis Mazars in Italia è un'azienda indipendente membro di Forvis Mazars Group SC. Conta 650 professionisti e professioniste e circa 46 partner in 7 città - Milano, Roma, Torino, Verona, Padova, Bologna e Firenze. Forvis Mazars in Italia è specializzata in audit, contabilità, tax, consulenza, financial advisory, servizi legali e di sostenibilità a clienti di diverse dimensioni e settori.

Per saperne di più, visitate il sito forvismazars.com.

© Forvis Mazars 2026

The logo for Forvis Mazars, featuring the word "forvis" in a blue, lowercase, sans-serif font above the word "mazars" in a larger, bold, blue, lowercase, sans-serif font.